

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BARTOLOMEI, DAL FALCO, DE VITO, DE CAROLIS**
e **SANTALCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1974

Provvidenze in favore dei superstiti dei caduti
nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 27 ottobre 1973, n. 629, sono stati stabiliti:

l'adeguamento della pensione privilegiata ordinaria — spettante ai congiunti dei militari dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia deceduti in attività di servizio in conseguenza di azioni terroristiche, criminose e di ordine pubblico — all'intero trattamento economico percepito dal personale interessato al momento del decesso;

l'elevazione da 2 a 10 milioni di lire dell'importo dell'elargizione *una tantum* a favore dei militari « vittime del dovere », e cioè deceduti in servizio per cause violente.

È da tener presente che le vedove e gli orfani dei caduti per cause di servizio sono equiparati — ai sensi della legge 25 novembre 1965, n. 1288 (all. 2) — alle vedove ed agli orfani di guerra per quanto riguarda l'assunzione obbligatoria da parte di privati datori di lavoro ed il diritto di precedenza negli impieghi presso le Amministrazioni statali, provinciali e comunali, nelle aziende municipalizzate, negli enti pubblici in genere e negli istituti soggetti a vigilanza dello Stato.

Allo stato delle cose, l'unico provvedimento che si ritiene possa essere proposto a favore dei superstiti dei caduti è un adeguamento

della misura della speciale elargizione prevista per le famiglie delle « vittime del dovere », di cui all'articolo 3 della sopra richiamata legge n. 629 del 1973. Invero, l'aumento della criminalità — che negli ultimi tempi ha assunto dimensioni preoccupanti sia per il numero dei reati più gravi sia per l'aggressività e la feroce determinazione manifestate dai responsabili — ha reso purtroppo più frequenti i casi in cui personale dei Corpi di polizia ha pagato con la vita il suo generoso attaccamento al dovere.

Tali dolorosi eventi hanno quasi sempre determinato situazioni di gravissimo disagio per le famiglie dei caduti, specie nei casi in cui essi hanno lasciato giovani mogli e figli in tenera età.

In dette circostanze l'entità dell'elargizione speciale si è rivelata del tutto inadeguata, per famiglie così improvvisamente e duramente colpite, a fronteggiare le esigenze connesse con l'educazione e l'avvenire dei figli.

Alla luce di queste considerazioni si impone l'esigenza di portare suddetta elargizione a valori più adeguati ed aderenti alla realtà dei tempi, anche come doveroso riconoscimento sociale e morale verso coloro che, nell'adempimento di un alto dovere al servizio del Paese, hanno sacrificato la propria esistenza.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 3 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, è modificato come segue:

« La misura della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle Forze di polizia, vittime del dovere, di cui alla legge 27 ottobre 1973, n. 629, è elevata a lire 50.000.000 ».

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire un miliardo annuo, si fa fronte, per l'anno 1975, attraverso riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.